

(N. 650)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1949

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Già da alcuni mesi si è manifestato l'inizio di una crisi nel mercato vinicolo, crisi che si è andata poi rapidamente aggravando con l'approssimarsi del nuovo raccolto ed è tuttora in corso.

I prezzi all'ingrosso hanno subito una progressiva diminuzione e da ciò è derivato uno stato di incertezza nel mercato e di preoccupazione nelle categorie produttrici e commerciali interessate, le quali invocano insistentemente dal Governo pronti provvedimenti.

La causa principale e immediata della crisi si ritiene dovuta alla esistenza di scorte di vino della passata campagna 1948, che, per circostanze varie, sono ancora invendute presso i produttori e i commercianti, mentre la nuova produzione si prevede presso a poco uguale per quantità a quella dell'anno scorso e migliore per qualità.

Ad ogni modo, la troppo rapida e quasi precipitosa discesa dei prezzi all'ingrosso del

vino rappresenta un problema di grande gravità, sia per l'estensione e la importanza del settore economico direttamente colpito, sia per le ripercussioni sugli altri settori e nel campo del lavoro.

Premesso ciò, si è ritenuto che un buon contributo per attenuare la crisi vinicola possa essere dato dall'insieme delle disposizioni adottate con i primi 5 articoli del decreto-legge di cui si chiede la conversione, disposizioni che direttamente (articolo 1) e indirettamente (articoli 2, 3, 4 e 5) favoriscono la distillazione dei vini contribuendo così ad alleggerirne il mercato, limitatamente all'impiego di alcoole ricavato dalla distillazione del vino dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso fino al 30 giugno 1950, di poter conseguire il beneficio dello sgravio facendo invecchiare il prodotto fra un minimo di quattro ad un massimo di sette anni invece che fra i quattro e i dodici anni.

Altro contributo notevole alla risoluzione della crisi vinicola apporteranno indubbiamente l'inasprimento della tassazione dello spirito ottenuto dalla distillazione dei datteri e dell'uva passa (articoli 3 e 4) e la nuova remora che si pone, col disposto dell'articolo 5, alla correzione dei vini scadenti mediante la concentrazione; spingendo in tal modo detti vini alla distillazione.

La lieve perdita che potrà derivare all'Erario è giustificata dal sollievo che deriverà ad un ramo così importante della produzione agricola del nostro Paese.

Comunque a compensare in buona parte detta perdita provvederà il maggior gettito derivante dai ritocchi ai diritti annuali di licenza dovuti dai numerosi stabilimenti, depositi ed esercizi di vendita di generi soggetti ad imposte di fabbricazione o alla imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, stabiliti con lo stesso provvedimento.

Le misure di tali diritti di licenza, fissati in diversi tempi, non corrispondono più all'attuale valore della moneta, tanto che il gettito complessivo annuale è attualmente solo di circa trenta milioni di lire.

Si è disposta, pertanto, la quintuplicazione

generale delle misure dei diritti di licenza, escluse quelle relative all'imposta di fabbricazione sui filati, che sono state stabilite in epoca più recente e in misura adeguata.

Sono considerate a parte le licenze relative alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali, che non si potevano tutte aumentare in misura multipla uniforme.

Si può calcolare che con l'accennato aumento si avrà un maggiore introito di circa centoventi milioni annui.

Infine, con l'articolo 8 del provvedimento, si disciplinano in modo uniforme alcune disposizioni che figurano in maniera alquanto differente nella legislazione delle imposte di fabbricazione.

Il provvedimento è stato adottato — come in passato — con la procedura del decreto-legge, non solo per l'urgenza di dare applicazione alle sue disposizioni, ma anche stante la natura del tributo, le cui variazioni delle aliquote non possono essere rese note prima della pubblicazione, per evitare tentativi di speculazione.

Di esso ora si chiede la conversione in legge, con preghiera di approvare il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione.

## ALLEGATO.

Decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 767 («Gazzetta Ufficiale», n. 234).

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti ministeriali, in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione e per l'imposta sul consumo del gas e della energia elettrica pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli olii di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 e convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 187;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, riguardante il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 214, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, che istituisce una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo presidenziale 7 maggio 1948, n. 464, che ripristina l'imposta di fabbricazione sul benzolo, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, recante modificazioni al regime

fiscale degli alcoli e del benzolo, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accordare temporaneamente agevolazioni allo spirito ottenuto dalla distillazione del vino, di provvedere alla modifica del trattamento fiscale dell'alcole ottenuto da altre materie prime e di aggiornare talune altre disposizioni in materia di imposte di fabbricazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

## DECRETA:

## Art. 1.

Limitatamente allo spirito che sarà ottenuto dalla distillazione del vino di uva nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino a tutto il 30 giugno 1950, riconosciuto idoneo e destinato allo invecchiamento sotto la osservanza delle norme di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione nella misura del 40 per cento alla fine del primo quadriennio di giacenza e del 16 per cento per ogni anno di giacenza successivo fino al compimento del settimo anno.

Oltre il settimo anno di giacenza non spetta alcun ulteriore abbuono.

## Art. 2.

Sulle deficienze in alcole anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini d'invecchiamento, di cui al precedente articolo 1 non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino complessivamente il 20 per cento al termine del primo quadriennio ed il 3 per cento annuo per il successivo triennio.

Sulla parte delle deficienze riscontrate nelle anzidette verificazioni e riferibili al primo quadriennio che superi il 20 per cento, è dovuto il pagamento dell'imposta ad aliquota intera. Sulla parte invece delle deficienze riferibili al successivo triennio, che superi la misura del 3 per cento annuo, è dovuto il pagamento dell'imposta in base all'ali-

quota che risulterà applicabile alla data dell'accertamento delle deficienze stesse, per effetto della deduzione degli abbuoni previsti al citato articolo 1.

Le percentuali di cui ai precedenti commi, devono essere calcolate, per il primo quadriennio, sulle quantità introdotte nei magazzini e per gli anni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun anno.

Per ogni estrazione di prodotto dal magazzino di invecchiamento, qualunque sia la sua destinazione, deve essere, di volta in volta, calcolata la quota parte di calo afferente alla estrazione stessa, tenuto conto del periodo di giacenza della partita in magazzino.

#### Art. 3.

L'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è sostituito dal seguente:

«Sugli alcoli di 1<sup>a</sup> categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1° per gli alcoli di 1<sup>a</sup> categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: lire 27.000 per ettanidro;

2° per l'alcole di 1<sup>a</sup> categoria proveniente dalla canna gentile: lire 24.000 per ettanidro;

3° per l'alcole di 1<sup>a</sup> categoria proveniente dal sorgo: lire 22.000 per ettanidro;

4° per l'alcole di 2<sup>a</sup> categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: lire 7.000 per ettanidro;

5° per l'alcole di 2<sup>a</sup> categoria proveniente da datteri e da uva passa: lire 27.000 per ettanidro ».

#### Art. 4.

Sugli alcoli ricavati dai datteri e dall'uva passa, gravati d'imposta, esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori o viaggianti in cauzione, alla data su indicata, con destinazione ai magazzini predetti, il diritto erariale di cui al precedente articolo si applica nella misura di lire 15.000 per ettanidro.

#### Art. 5.

Il 3° comma dell'articolo 3 dell'allegato A, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito come segue:

«Sulla maggiore gradazione alcolica, oltre la gradazione normale dei vini genuini della zona di origine e fino a 21 gradi, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

«Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle Foreste, di concerto con quello delle Finanze, saranno stabilite annualmente le gradazioni normali dei vini delle singole zone vinicole ».

#### Art. 6.

Salvo quanto è disposto col successivo articolo 7, per le lavorazioni di oli minerali, di resina, di catrame, ecc., le misure dei diritti di licenza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di imposta di fabbricazione e di imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, escluse quelle stabilite dalle disposizioni per l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, sono quintuplicate e, qualora con ciò il diritto di licenza risultasse inferiore a lire mille, questo rimane fissato in lire mille.

Per i diritti di licenza stabiliti in misura proporzionale o a scaglioni in relazione all'entità degli impianti o della produzione, oppure in una misura fissa di base con aggiunta di quote supplementari, la quintuplicazione si applica sia alle quote proporzionali o a scaglioni, sia separatamente, alla quota fissa e alle aggiunte supplementari.

Le nuove misure dei diritti di licenza si applicano alle licenze che saranno rilasciate per la prima volta o rinnovate, alla scadenza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 7.

Il diritto fiscale annuale di licenza previsto dall'articolo 4 - commi quarto e quinto - del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavora-

zione, è stabilito in lire cinquemila annue e si applica indipendentemente dalla tassa di licenza, dovuta una volta tanto, a norma dello articolo 10 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Chiunque intenda eseguire operazioni di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di oli minerali o di residui della loro raffinazione, o procedere alla trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di olii derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce asfaltiche e scisti bituminosi, od alla rigenerazione di olii minerali lubrificanti o alla composizione di miscele carburanti comunque contenenti prodotti provenienti dagli oli minerali o dalle sostanze suindicate, come pure chiunque estrae olii di resina, indipendentemente dal rilascio, nei casi stabiliti, dell'autorizzazione o concessione da parte del Ministero dell'industria, deve munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta al pagamento di un diritto fiscale annuale di lire 2.000. Tale diritto fiscale annuale sostituisce anche quello stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018.

Le misure sopra stabilite dei diritti di licenza si applicano alle licenze che saranno rilasciate per la prima volta o rinnovate, alla scadenza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 8.

È estesa a tutti i generi soggetti ad imposta di fabbricazione la disposizione che, nel caso di perdita, per forza maggiore, di prodotti gravati d'imposta di fabbricazione, esistenti in magazzini vincolati alla Finanza o viaggianti con bolletta di cauzione, è accordato lo sgravio dell'imposta, ed eventualmente del diritto erariale, che effettivamente gravano sul prodotto, quando ne sia provata la distruzione senza colpa dell'esercente.

#### Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 11 ottobre 1949.

LUIGI EINAUDI

ALCIDE DE GASPERI  
EZIO VANONI.